



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera  
Savona

ORDINANZA n. 238 /2017

Profilature al piede di banchine, Rilievi Batimetrici – Società Drafinsub”

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTA la propria Autorizzazione n. 306/2017 rilasciata in data 03/11/2017 alla società DRAFINSUB S.r.l. e gli atti ivi richiamati.
- VISTO Il Regolamento di sicurezza del Porto di Savona – Vado Ligure, approvato con Decreto n. 25/2014 in data 2/9/2014 da questa Capitaneria di Porto;
- VISTA la nota n. 9027 in data 09/10/2017 dell'Autorità di Sistema Portuale;
- RITENUTO NECESSARIO rendere nota l'attività succitata nonché dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione.
- VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), ratificata con Legge n. 1085 del 21.12.1977;
- VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, nei giorni 6, 7, 8 novembre 2017, lo Specchio Acqueo Portuale di Savona, come meglio evidenziato dal prospetto cartografico allegato (ALL. 1) parte integrante della presente Ordinanza, sarà interessato dall'esecuzione di lavori di profilatura del piede delle banchine e rilievi batimetrici nelle zone comprese tra la Calata delle Vele, la Nuova Darsena, la Calata Paolo Boselli sino molo di sottoflutto.

ORDINA

Articolo 1 – (disposizioni).

Nei giorni 6, 7, 8, tutte le unità in transito in prossimità della zona di cui al "RENDE NOTO" devono prestare la massima attenzione, procedendo a lento moto, mantenendo una distanza minima di 30 metri dai mezzi nautici impiegati e dagli operatori subacquei impegnati nelle operazioni in questione, al fine di garantire il più ampio gradiente di sicurezza e, nel contempo, non ostacolare dette attività.

Articolo 2 – (deroghe).

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- i mezzi nautici della ditta operante;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Articolo 3 – (disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione o artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona.

Savona, 03/11/2017

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Pubblicato in data 03/11/2017  
mediante l'inserimento nel sito istituzionale  
della Capitaneria di porto di Savona

